

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 30 DICEMBRE 2020)

L'anno duemilaventi, il giorno di mercoledì trenta del mese di dicembre, alle ore 17,10 la Giunta Capitolina di Roma così composta:

1	RAGGI VIRGINIA.....	<i>Sindaca</i>	8	LEMMETTI GIANNI.....	<i>Assessore</i>
2	BERGAMO LUCA.....	<i>Vice Sindaco</i>	9	MAMMI VERONICA.....	<i>Assessora</i>
3	CAFAROTTI CARLO.....	<i>Assessore</i>	10	MELEO LINDA.....	<i>Assessora</i>
4	CALABRESE PIETRO.....	<i>Assessore</i>	11	MONTUORI LUCA.....	<i>Assessore</i>
5	DE SANTIS ANTONIO.....	<i>Assessore</i>	12	VIVARELLI VALENTINA.....	<i>Assessora</i>
6	FIORINI LAURA.....	<i>Assessora</i>	13	ZIANTONI KATIA.....	<i>Assessora</i>
7	FRONGIA DANIELE.....	<i>Assessore</i>			

si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 44 del 13 marzo 2020, nella Sala Commissioni del Segretariato Generale, in Campidoglio, è presente la Sindaca che assume la presidenza dell'Assemblea.

Intervengono, in modalità telematica il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Calabrese, Fiorini, Mammi, Montuori, Vivarelli e Ziantoni.

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario Dott. Gianluca Viggiano.

(OMISSIS)

Interviene alla seduta in modalità telematica l'Assessore Lemmetti.

(OMISSIS)

L'Assessore Lemmetti, abbandona la seduta in modalità telematica.

(OMISSIS)

Deliberazione n. 348

Norme tecniche per l'installazione degli impianti e la collocazione dei mezzi pubblicitari in attuazione di quanto previsto dagli artt. 4 comma 3, 12 comma 3 e 19 comma 2 della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 "Regolamento comunale in materia di pubblicità e pubbliche affissioni" e ss.mm.ii.

PREMESSO CHE

l'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 50 del 30 luglio 2014 e ss.mm.ii. ha approvato il Regolamento in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni, d'ora in poi Regolamento;

nella medesima seduta l'Assemblea Capitolina, con Deliberazione n. 49/2014, ha approvato anche il "Piano Regolatore degli impianti pubblicitari" che costituisce documento di pianificazione generale dell'esposizione pubblicitaria sul territorio capitolino in attuazione dell'art. 20 del Regolamento predetto;

sulla base dei criteri fissati dalla citata Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014, la Giunta Capitolina con Deliberazione n. 243 del 13 novembre 2017 ha successivamente approvato i Piani di Localizzazione degli impianti pubblicitari (PiaLMIP), non ancora entrati in vigore;

i documenti predetti di regolazione generale richiedono l'adozione di ulteriori specifici atti volti a disciplinare, sotto il profilo tecnico, l'installazione degli impianti pubblicitari;

gli articoli 7 e 8 del Regolamento contengono la distinzione fra impianti pubblicitari di proprietà privata e quelli di proprietà comunale convenzionalmente denominati S.P.Q.R.;

l'art. 4 comma 3 del Regolamento prevede che la Giunta, con specifica Deliberazione di cui all'art. 19 comma 2, stabilisca le norme tecniche per l'installazione degli impianti e le caratteristiche estetiche dei mezzi pubblicitari, riferite sia agli impianti pubblicitari di proprietà privata che a quelli di proprietà comunale;

ulteriormente, l'art. 12 comma 3 del Regolamento prevede che con la medesima Deliberazione di Giunta cui sopra devono essere fissate anche le specifiche tecniche a cui deve attenersi l'esposizione pubblicitaria su impianti e mezzi privati;

in una prima fase, la Giunta Comunale ha adempiuto a quanto sopra fissando, con Deliberazione n. 25/2010, le relative norme tecniche limitatamente alle caratteristiche estetiche e tecniche degli impianti di Pubbliche Affissioni, di alcune tipologie di impianti S.P.Q.R., di un tipo di impianto di pubblica utilità, e di alcune tipologie di impianti privati, non dettando però prescrizioni in tema di installazione dei medesimi;

la Giunta Capitolina ha integrato, poi, la disciplina di cui sopra con successiva Deliberazione n. 342/2015 dettando ulteriori caratteristiche estetiche e tecniche per altre tipologie di impianti ma limitatamente a quelli S.P.Q.R.;

di recente la Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 69/2020, ha fissato in via temporanea e sperimentale, altre caratteristiche tecniche degli impianti pubblicitari, ma limitate a quelli di tipo tecnologicamente avanzato;

CONSIDERATO CHE

occorre ora completare il quadro normativo della disciplina tecnica degli impianti pubblicitari dettando ulteriori prescrizioni specifiche in attuazione di quanto previsto dagli artt. 4 comma 3, 12 comma 3 e 19 comma 2 del Regolamento da applicare all'esposizione pubblicitaria su impianti e mezzi privati, nonché per l'installazione degli impianti e mezzi pubblicitari sia di tipo S.P.Q.R. che privati, non ricompresi negli atti deliberativi già adottati;

il completamento predetto è realizzato mediante l'adozione delle disposizioni contenute nell'articolato allegato A) parte integrante del presente atto;

la disciplina predetta costituisce un presupposto indispensabile per la piena applicazione del Regolamento nonché per completare l'iter procedurale avviato con l'adozione del Piano Regolatore e dei relativi Piani di Localizzazione di cui sopra;

RITENUTO CHE

il tempo trascorso dall'adozione delle Deliberazioni Giunta Comunale n. 25/2010 e Giunta Capitolina n. 342/2015 ha consentito di verificare la rispondenza delle caratteristiche estetiche e tecniche degli impianti disciplinati dagli atti predetti con il contesto urbano sia

ai fini del loro armonico inserimento che della possibilità di essere collocati nello spazio urbano assentito dalle vigenti norme;

in particolare, gli impianti di pubbliche affissioni si sono rivelati adeguati al loro inserimento in zone di pregio, come i Lungotevere, risultando idonei sia a svolgere la loro funzione che a mitigare l'impatto visivo in contesti urbani a tutela architettonica e storica;

in particolare, gli impianti di pubblica utilità disciplinati dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 25/2010 hanno ormai assunto il ruolo di elemento storico di arredo urbano, in considerazione della loro forma e caratteristica estetica, tali da ritenerli non suscettibili di modifica delle loro caratteristiche progettuali;

le considerazioni di cui sopra consentono di confermare le scelte di caratteristiche estetiche e tecniche fatte con le Deliberazioni Giunta Comunale n. 25/2010 e Giunta Capitolina n. 342/2015 che, pertanto, mantengono la loro validità nell'ambito del quadro normativo come sopra rappresentato;

con l'approvazione delle norme tecniche allegate al presente atto che contengono anche le prescrizioni in tema di impianti tecnologicamente avanzati, le disposizioni temporanee dettate con la Deliberazione Giunta Capitolina n. 69/2020, così confermate, assumono carattere permanente e non più temporaneo;

preso atto che:

in data 18 novembre 2020 il Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive - Direzione Sportelli Unici - U.O. Affissioni e Pubblicità ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto".

Il Direttore

F.to Tonino Egiddi

che in data 18 novembre 2020 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive ha attestato ai sensi dell'art. 30, c.1, lettere i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti: "la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che esso comporta".

Il Direttore

F.to Francesco Paciello

che in data 24 dicembre 2020 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. In considerazione di quanto espresso nella nota integrativa alla relazione prot. QH 20200060928, si invita il Dipartimento proponente a verificare ed adeguare, laddove necessario, gli stanziamenti di entrata sul bilancio di previsione 2021 – 2023."

Il Vice Ragioniere Generale

F.to Marcello Corselli

che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267.

Visti:

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.

il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

lo Statuto di Roma Capitale;

Le Deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 49/2014 e 50/2014 e ss.mm.ii;

LA GIUNTA CAPITOLINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse:

DELIBERA

Di approvare le norme tecniche di cui al combinato disposto degli artt. 4 comma 3, 12 comma 3 e 19 comma 2 della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 50/2014 e ss.mm.ii., racchiuse nell'Allegato A) parte integrante del presente atto.

Di stabilire che le disposizioni temporanee dettate con la Deliberazione Giunta Capitolina n. 69/2020 assumono carattere permanente e non più temporaneo.

ALLEGATO A)

NORME TECNICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente documento stabilisce le norme tecniche per l'installazione degli impianti e la collocazione dei mezzi pubblicitari, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 4 comma 3, 12 comma 3 e 19 comma 2 della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 "Regolamento comunale in materia di pubblicità e pubbliche affissioni" (Regolamento) e ss.mm.ii.

Le seguenti norme si applicano anche all'esposizione della pubblicità su impianti e mezzi privati, anche del tipo di pubblica utilità e speciali.

CAPO II - Classificazione dei mezzi pubblicitari

Art. 2 - Definizioni e tipologia

1. PREINSEGNA

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

2. CARTELLO

Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

3. STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO

Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere anche in materiale rigido.

4. SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive o vernici lavabili, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

5. IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

6. IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA

Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

7. MURALES

Si definisce "murales" il dipinto a mano, non luminoso né retro illuminato, realizzato direttamente su pareti esterne anche non cieche, tendenzialmente di grandi dimensioni, che occupa tutta o parte della parete.

Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine «altri mezzi pubblicitari».

Le tipologie ed i formati ammessi sono quelli indicati nelle Deliberazioni dell'Assemblea Capitolina n. 49/2014 e 50/2014 e ss.mm.ii.

Art. 3 - Classificazione per durata dell'esposizione del messaggio

3.1 - Mezzi di pubblicità temporanea

Sono i mezzi relativi all'esposizione di pubblicità finalizzata a promuovere speciali eventi (manifestazioni, spettacoli, lancio di iniziative commerciali) di durata limitata (tre mesi al massimo), nonché i mezzi installati su ponteggi finalizzati al restauro dell'immobile.

L'esposizione dei messaggi su questi mezzi costituiti da manufatti che possono essere anche solidamente ancorati al suolo in maniera permanente o ad altre strutture in elevazione, è ammessa solo ed unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che durante i sette giorni precedenti e le 24 (ventiquattro) ore successive alla stessa.

3.2 - Mezzi di pubblicità permanente

Sono i mezzi pubblicitari costituiti da manufatti saldamente ancorati a terra o ad altre strutture in elevazione, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi pubblicitari con durata in opera superiore ai tre mesi, con eccezione di quelli collocati in occasione di lavori su ponteggi o recinzioni di cantiere.

Art. 4 - Classificazione per finalità del messaggio

In base alla finalità dei messaggi, gli impianti sono destinati a supportare comunicazioni di natura:

- a) **Istituzionale** - sono i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, privi di rilevanza economica; tali messaggi sono normalmente effettuati da Enti pubblici o di diritto pubblico o da altri soggetti comunque non perseguiti fini di lucro.
- b) **Commerciale** - sono tutti i mezzi pubblicitari adibiti all'esposizione di messaggi pubblicitari diffusi nell'esercizio di attività economiche, che sono finalizzati alla promozione della stesse, di un prodotto o un servizio, e che perseguono finalità di lucro.

CAPO III - Criteri generali per l'installazione di nuovi impianti

Art. 5 – caratteristiche estetiche e costruttive

Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono avere le caratteristiche specificate dagli art. 49 del D.P.R. n. 495/92 e art. 23 del D.Lgs. n. 285/92 e soddisfare i principi di sicurezza, decoro, funzionalità, rispetto della normativa, che tenga conto delle caratteristiche costruttive ed estetiche di cui agli articoli successivi.

Il bando di gara per l'assegnazione delle nuove concessioni degli spazi pubblici ove installare gli impianti pubblicitari può fissare caratteristiche estetiche e costruttive ulteriori e/o specifiche rispetto a quelle di cui agli articoli successivi, quale elemento di valutazione tecnica dell'offerta.

Art. 6 - Forma e colore

I cartelli, gli impianti pubblicitari di servizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, forma, uso e abbinamento dei colori negli spazi pubblicitari, del blu/ bianco e rosso/bianco in particolare, che non devono creare confusione con la segnaletica stradale limitandone la percettibilità.

La struttura deve essere di colore grigio RAL 7016 o verde PANTONE 3305 , oppure grigio RAL 7016 con la cornice verde PANTONE 3305. Non sono ammesse altre combinazioni di colori.

In ogni caso, i pannelli pubblicitari non possono essere a forma di cerchio o triangolo.

Art. 7 - Materiali

Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere costituite di una plancia in materiale durevole dotata di cornice metallica o cornici ed innesti perimetrali per l'installazione di teli o pannelli preallestiti.

I materiali utilizzabili per le strutture di appoggio devono essere non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

I manufatti destinati alla pubblicità temporanea devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture escludendo lacci o corde informali.

Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.

I materiali degli elementi che lo compongono devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche.

Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.

Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili, e devono evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.

L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio.

Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso mediante interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria al fine di garantire la conservazione delle condizioni del manufatto al momento della sua installazione.

Sono vietati gli impianti in vetroresina e sono favoriti gli impianti che non espongono manifesti di carta.

Art. 8 – Struttura

Tutte le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento; devono essere di materiale indeformabile, saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. etc.), l'osservanza di dette norme e

l'adempimento degli obblighi da queste previsti deve essere documentato nella richiesta di rilascio dell'autorizzazione.

La struttura e gli elementi che la costituiscono devono rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.

La struttura deve essere limitata al palo e/o ai pali di sostegno ed al pannello su cui avviene l'esposizione pubblicitaria. Non sono ammesse piattaforme fisse, saldamente unite alla struttura o in aderenza, destinate ad agevolare l'affissione della pubblicità.

Art. 9 – Illuminazione

Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali, nonché rispondere alle norme CE in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse della L. n. 46/1990, del DPR n. 447/1991 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.

Le apparecchiature elettriche che compongono l'impianto d'illuminazione devono essere il più possibile occultate alla vista.

Gli impianti pubblicitari dovranno rispettare le vigenti norme regionali finalizzate a ridurre fenomeni di inquinamento luminoso, ovvero ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata in particolare se rivolta verso il cielo, ed in generale fenomeni di disturbo ottico.

Gli impianti pubblicitari illuminati, in particolare le insegne luminose prive di illuminazione propria, dovranno essere dotati di sorgenti luminose che proiettano la luce dall'alto verso il basso.

Non è permesso proiettare immagini verso la volta celeste.

Non è consentito l'uso di globi luminosi, fasci luminosi roteanti o fissi rivolti verso la volta celeste.

Nel caso di illuminazione di ponteggi recanti pubblicità devono essere privilegiati sistemi di illuminazione ad emissione controllata e comunque sempre dall'alto verso il basso.

Non sono consentiti impianti pubblicitari, comprese le insegne, a luminosità intermittente.

Gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati non dovranno causare effetti di abbagliamento.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti dentro e fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né d'intensità luminosa che provochi abbagliamento.

Art. 10 – Impianti a led e tecnologicamente avanzati

A) IMPIANTI DI TRASMISSIONE E/O RIPRODUZIONE DI IMMAGINI

Monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile, è governata “da remoto” mediante strumentazioni informatiche possono essere autorizzati a condizione che:

- garantiscano all’Amministrazione modalità di controllo delle trasmissioni e/o riproduzioni delle immagini variabili effettuate;
- venga acquisito parere della Polizia Locale al fine di valutare, ai sensi dell’art. 23 del Codice della Strada, che non interferiscano con la sicurezza e la circolazione stradale;
- non vi sia collegamento a canali televisivi nazionali o internazionali, pubblici o privati per la trasmissione in diretta o differita dei programmi stessi;
- sia redatto idoneo progetto illuminotecnico da professionista iscritto in apposito Albo che attesti, tra l’altro, il rispetto delle vigenti disposizioni regionali in tema di inquinamento luminoso anche con riguardo alla presenza di sistemi automatici di regolazione della luminosità ed al rispetto dell’orario di riduzione;
- sia redatto idoneo progetto tecnico relativo al montaggio delle strutture da professionista iscritto in apposito Albo, interessando il Genio Civile se necessario;
- garantisca il tempo di ammortamento previsto dall’art. 10 della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 50/2014 e ss.mm.ii.

È ammessa la trasmissione di immagini in movimento in modalità “slow motion”. Invece, la modalità “full motion” è ammessa esclusivamente:

- nelle aree pedonali o semipedonali;
- lungo le direttrici di viabilità a bassa velocità (meno di 50 km/h);
- nei sensi unici;
- nelle direttrici delle corsie preferenziali.

B) IMPIANTI FISSI E TRASFORMAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI

E’ consentita la trasformazione degli impianti inseriti nella Nuova Banca Dati in led solo per gli impianti bifacciali (con il retro dell’impianto che può rimanere pittorico) e per gli impianti monofacciali a condizione che siano posti in aderenza a pareti, recinzioni o che il retro non sia visibile al transito pedonale o veicolare, salvo apposita tamponatura decorata o accorpamento con altro impianto pittorico.

Al fine di evitare sequenze di impianti a LED la distanza tra un impianto e l’altro di questa tipologia deve essere almeno di 100 metri, calcolati per singola direttrice di marcia e medesima pertinenza.

C) IMPIANTI COLLOCATI SU STRUTTURE APPOSITAMENTE ALLESTITE IN OCCASIONE DELL’INSTALLAZIONE DI PONTEGGI E/O RECINZIONI DI CANTIERE.

Nel caso di lavori edili per la ristrutturazione degli edifici (manutenzione ordinaria o straordinaria) su immobili di nuova o vecchia costruzione, o su parti di essi, in occasione dei quali è necessario coprire parzialmente o integralmente la facciata con ponteggi o realizzare una recinzione di cantiere, è consentita la realizzazione di idonee strutture volte a sostenere un impianto

pubblicitario del dimensionamento massimo previsto dal combinato disposto delle Deliberazioni Consiglio Comunale n. 260/97, Assemblea Capitolina n. 49/14 e Assemblea Capitolina n. 50/14 e ss.mm.ii.

L'autorizzazione verrà rilasciata con le modalità ed i criteri di cui alla deliberazione Giunta capitolina n. 37/03.

L'eventuale compresenza fra impianti pittorici ed a Led sarà oggetto di valutazione da parte degli Enti di tutela in sede di rilascio del parere di competenza.

D) IMPIANTI INNOVATIVI E TECNOLOGICAMENTE AVANZATI

Per promuovere progetti in grado di produrre benefici sia per il territorio che per la collettività sono autorizzabili impianti pubblicitari innovativi che devono rispettare, in via primaria, i canoni di innovazione tecnologica avanzata di cui alla lettera A).

L'installazione degli impianti pubblicitari di cui al presente articolo può avvenire anche mediante procedimento di sponsorizzazione per progetti unitari.

Art. 11 – Posizionamento

Gli impianti pubblicitari devono essere collocati in modo ordinato e devono rispettare le caratteristiche ambientali del paesaggio in cui si inseriscono nonché quelle monumentali ed architettoniche degli edifici e dei monumenti del contesto in cui si pongono, armonizzandosi nella forma, nelle dimensioni, nei materiali e nella luminosità.

Gli impianti pubblicitari devono inoltre essere localizzati in modo che siano tutelati il paesaggio e specificamente le scene stradali, le viste panoramiche, i profili urbani più qualificanti dell'immagine della città, evitando eccessi di vistosità e invadenza degli apparati pubblicitari stessi. Devono, altresì, rispettare il cono visivo dei monumenti e degli edifici d'interesse storico artistico.

In tutto il territorio comunale l'installazione degli impianti pubblicitari è consentita esclusivamente nel rispetto delle norme del Piano Regolatore degli impianti pubblicitari e, per i nuovi impianti, dei relativi Piani di localizzazione, i quali ultimi individuano le posizioni definitive in cui installare su suolo pubblico gli impianti pubblicitari assegnati con procedura di gara.

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e deve essere garantita, rispetto al senso di marcia, la perfetta visibilità dei semafori e della segnaletica stradale con particolare riferimento a quella di pericolo, agli incroci ed agli attraversamenti pedonali.

Il posizionamento non deve in alcun caso costituire ostacolo al libero passaggio e deve essere conforme alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici - D.P.R. n. 503 del 24/07/1996.

In sede di materiale posizionamento degli impianti pubblicitari, limitatamente agli impianti

posizionati all'interno del centro abitato dove è imposto il limite di velocità non superiore a 50 km/h, ci si avvale della facoltà di deroga alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento degli impianti stessi, prevista dall'art. 23 c. 6 del D. Lgs. n. 285/92 e dall'art. 51 c. 2 e c. 4 del D.P.R. n. 495/92. E', quindi, consentita la permanenza degli impianti pubblicitari sul territorio, così come indicato nella Deliberazione di Giunta capitolina n. 243/2017, a condizione che risultino collocati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e pedonale e nel rispetto dello spazio di avvistamento, di cui all'art. 79 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Fanno eccezione gli impianti installati sulle transenne parapetonali che, per la loro funzione di sicurezza per il pedone, sono ubicati nei pressi degli incroci.

Le transenne parapetonali, in conseguenza della loro funzione di sicurezza per i pedoni, devono essere posizionati solo in prossimità degli incroci.

Gli impianti monofacciali sono posizionati in modo che la faccia non destinata all'esposizione pubblicitaria non sia visibile dalla pubblica via, salvo non siano della tipologia prevista dalla Deliberazione Giunta Capitolina n. 25/2010 o che il retro sia strutturalmente efficiente e decoroso in egual misura della facciata anteriore.

Gli impianti pubblicitari, se collocati sul marciapiede, devono assicurare uno spazio libero di almeno metri 1,5 per il passaggio delle persone con ridotte capacità motorie.

Il posizionamento dei cartelli pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.

Non è ammesso il posizionamento di due impianti affiancati l'uno all'altro in verticale.

Art. 12 – Ricollocazione

La ricollocazione di un impianto pubblicitario in altra ubicazione rispetto a quella originaria è consentita in via temporanea o definitiva alle seguenti condizioni:

- in via temporanea e fino a cessate esigenze, in conseguenza di lavori stradali temporanei, modifiche temporanee della circolazione o per altre esigenze momentanee di interesse pubblico, entro i 50 mt. dalla posizione originaria, se possibile, oppure nel medesimo Municipio o in quello confinante;
- in via definitiva, in conseguenza di lavori stradali definitivi, modifiche definitive della circolazione, mancata visibilità della pubblicità a causa della vegetazione, palesi motivi ostativi permanenti o per altre esigenze di interesse pubblico a carattere permanente, entro i 50 mt. dalla posizione originaria, se possibile, oppure in via graduale nel medesimo Municipio, nel Municipio confinante, nella medesima zonizzazione, come disciplinata dalla Deliberazione Assemblea Capitolina n. 49/2014.

È sempre ammessa, indipendentemente da quanto sopra, la ricollocazione che comporta una delocalizzazione dal centro alla periferia.

La ricollocazione in via definitiva si applica anche nel caso in cui l'impianto venga a ricadere, per fatto sopravvenuto in area vincolata. In tal caso la ricollocazione avviene, di norma, sul lato della carreggiata opposto al confine con l'area vincolata.

Nel computo dei 50 mt. non si ricomprendono i tratti di aree vincolate (zone interdette e fasce di rispetto) e quelli occupati da cantieri stradali.

I bandi di gara possono dettare ulteriori prescrizioni specifiche in tema di ricollocazione.

La ricollocazione avviene mediante comunicazione certificata assoggettata a successivo controllo.

Art. 13 – Distanze

Fuori dai centri abitati debbono essere rispettate le distanze minime fissate dall'art. 51, comma 2 del D.P.R. 495/1992

Entro il centro abitato debbono essere rispettate le distanze minime fissate dall'art. 51, comma 4 del D.P.R. 495/1992

Sulla base dei contenuti dell'art. 23 comma 6 del Nuovo Codice della Strada D.L. 285/1992, all'interno dei centri abitati e limitatamente per le strade di tipo D, E ed F, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli degli impianti pubblicitari di servizio e degli altri mezzi pubblicitari, così come definite nel Regolamento di Attuazione art. 51 D.P.R. 495/1992, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Il posizionamento degli impianti pubblicitari inseriti nella Nuova Banca Dati deve assicurare esclusivamente il rispetto del cono di visibilità delle segnaletica verticale, per i soli impianti collocati sulla medesima linea e non per quelli disassati rispetto alla stessa.

Sugli spartitraffico superiori ai 4 metri è possibile collocare impianti pubblicitari purché mantengano una distanza di 1,80 metri dal margine della carreggiata, inteso come linea bianca di confine stradale. In tutti gli altri casi devono mantenere 0,30 metri dal ciglio del marciapiede e 0,50 metri dal margine in assenza dello stesso.

Non rientrano nella fattispecie delle isole di canalizzazione e/o spartitraffico le isole attraversate da strisce pedonali o affiancate da parcheggi consentiti.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

Il posizionamento degli impianti di pubbliche affissioni viene definito anche in deroga alle distanze minime predette.

Inoltre la prescrizione di "distanza da altri impianti" non viene applicata rispetto agli impianti per pubblica affissione.

Gli impianti pubblicitari, ad esclusione di quelli per pubbliche affissioni, sono installati con una distanza da terra di metri fra 2,20 e 2,50. Non sono ammesse altezze superiori, ad eccezione di

quelli collocati su o in aderenza a pareti, muraglioni, ponti e sottoponti ferroviari, scarpate e recinzioni.

Art. 14 – Allineamenti

In aderenza a quanto previsto dall'art. 51 comma 2 del D.P.R. 495/1992 che consente deroghe alle distanze minime previste di installazione di cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, qualora già esistano a distanze inferiori costruzioni fisse, muri e filari di alberi di altezza non inferiore ai 3 m., è ammesso il posizionamento in allineamento con gli stessi sempre garantendo la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Gli impianti di sostegno alla pubblica illuminazione, le linee aeree e le barriere stradali di sicurezza sono da considerarsi al fine delle presenti norme costruzioni fisse e pertanto riferimenti di allineamento.

Art. 15 – Trasformazioni

Le trasformazioni di impianti pubblicitari a luminosi, led o tecnologicamente avanzati sono effettuate mediante comunicazione certificata assoggettata a successivo controllo.

La trasformazione predetta è consentita anche per impianti su ponteggi o recinzioni di cantiere.

E' consentita la trasformazione di impianti privati in impianti S.P.Q.R., solo in caso di accorpamento di un impianto privato con un impianto di proprietà capitolina.

I bandi di gara possono dettare ulteriori prescrizioni specifiche in tema di trasformazioni.

Art. 16– Accorpamenti

L'accorpamento di superficie espositiva di due o più impianti pubblicitari è consentita se trattasi di impianti già autorizzati.

E' anche possibile utilizzare ai fini dell'accorpamento la superficie di impianti pubblicitari la cui istanza è ancora in corso di istruttoria alla data di approvazione della presente disciplina.

L'accorpamento non può dar luogo ad un aumento del numero degli impianti originariamente autorizzati.

Il posizionamento degli impianti derivanti dall'accorpamento coincide, di norma, con quello degli impianti originari. In tal caso, l'accorpamento avviene mediante comunicazione certificata assoggettata a successivo controllo.

In caso di impossibilità ad utilizzare le posizioni originarie, si applica la disciplina della ricollocazione solo se sussistono motivazioni di interesse pubblico.

I bandi di gara possono dettare ulteriori prescrizioni specifiche in tema di accorpamenti.

CAPO IV - Altre prescrizioni

Art. 17 - Limitazioni e divieti

Nella collocazione di nuovi impianti pubblicitari in aree sottoposte a vincolo trova applicazione la disciplina del "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., relativa sia ai "beni culturali" che ai "beni paesaggistici" (nulla osta ai sensi dell'art. 49 o dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 42/2004). L'acquisizione dei pareri è effettuata dall'Amministrazione Capitolina con conseguente proroga dei tempi del procedimento.

Il paesaggio delle Reti Infrastrutture e Servizi può essere oggetto di specifico piano ai fini di quanto sopra.

Nell'ambito dei coni visuali individuati dal PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale), è vietata l'interposizione di impianti pubblicitari tra il punto di vista e/o i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico tutelato che ne alterino negativamente la percezione.

Non è consentito utilizzare impianti di segnaletica stradale, delle reti tecnologiche, o alberi come supporti pubblicitari. Gli impianti di illuminazione possono costituire supporto per standardi destinati esclusivamente alla comunicazione di messaggi a contenuto culturale, con esclusione di eventi con finalità prevalentemente commerciale. Il circuito degli standardi predetti deve essere specificatamente approvato dagli Enti di tutela.

Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura, istituzionale, culturale, sociale e commerciale, non deve ledere il comune buon gusto, deve garantire il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona, non deve comportare discriminazioni dirette o indirette, né contenere alcun incitamento all'odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Non è consentita l'installazione di impianti pubblicitari su supporti impropri, incongrui o comunque non specificamente destinati ad ospitarli.

Non è consentita l'apposizione di qualunque manifesto, foglio locandina ecc. al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso.

E' fatto divieto di installare cartelli e altri mezzi pubblicitari nelle eventuali aree che il P.U.C.G. (Piano Urbanistico Comunale Generale) destina ad infrastrutture viabilistiche o al loro allargamento e nelle aree destinate a "Servizi di interesse collettivo", fatta salva specifica autorizzazione, a seguito di deposito di atto di impegno, registrato e trascritto a cura e spese del richiedente, a rimuovere l'impianto pubblicitario a semplice richiesta dell'Amministrazione, senza che sia dovuto alcun indennizzo a titolo risarcitorio.

Nell'installazione degli impianti pubblicitari si debbono rispettare gli alberi esistenti (considerati nel loro ingombro in età adulta) e le relative radici, è vietato l'abbattimento di alberi per dar luogo all'installazione di impianti pubblicitari.

Non è ammesso il posizionamento degli impianti pubblicitari, ad eccezione dei parapetonali, sulle "isole salvagente" intese come parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata o protetta, destinata al riparo o alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o fermate del trasporto pubblico.

Art. 18 - Modalità di installazione di mezzi posti lungo le aree ferroviarie o in area privata

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 23 del D.L.vo 285/1992, comma 5, delle Deliberazioni Assemblea Capitolina n. 49/2014 e 50/2014 e ss.mm.ii. nonché alle presenti norme. La loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

L'autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo privato necessita di autorizzazione preventiva del proprietario del suolo o del bene immobile su cui sarà collocato il mezzo.

L'autorizzazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, l'amministrazione comunale sarà considerata estranea ai rapporti tra le parti e nessuna responsabilità potrà essere posta a carico della medesima a seguito dell'installazione del mezzo pubblicitario.

Art. 19 – Equiparazione agli impianti su pareti cieche

Ai fini della presente disciplina, si definisce parete cieca la facciata di un edificio interamente priva di aperture.

È assimilata alla facciata cieca anche la porzione di facciata di edificio di forma geometrica, delimitata lateralmente dagli allineamenti più sporgenti delle aperture presenti nelle porzioni di facciata adiacenti, che risulta interamente priva di aperture.

Gli impianti collocati su o in aderenza a muraglioni, ponti e sottoponti ferroviari, scarpate, recinzioni in muratura e metalliche sono equiparati a quelli su pareti cieche.

Art. 20 - Segni Orizzontali Reclamistici

Sono ammessi unicamente nelle aree previste dall'art. 51 comma 9 del D.P.R. n. 495 del 16.12.92 e nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione Assemblea capitolina n. 50/2014 e ss.mm.ii.

Le aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, di cui all'art. 51

comma 9 del D.P.R. n. 495 del 16.12.92, sono da intendersi quelle circoscritte entro i 200 metri dal luogo di svolgimento della manifestazione non itinerante.

In caso di area vincolata si procede all'acquisizione dei pareri degli Enti di tutela.

Inoltre, tale tipologia di pubblicità deve essere:

1. certificata antisdrucchiolo;
2. idonea a non ingenerare confusione con la segnaletica stradale orizzontale;
3. idonea a non danneggiare la pavimentazione sottostante;
4. mantenuta perfettamente pulita e ordinata a cura del soggetto autorizzato, pena l'immediata ed insindacabile rimozione a cura del medesimo.

In ogni caso i materiali impiegati dovranno sempre garantire il mantenimento delle caratteristiche di aderenza del manto stradale, al fine di evitare slittamenti ed incidenti.

CAPO V – Norme transitorie e finali

Art. 21 – Entrata in vigore

Il presente documento entra in vigore dalla data della sua adozione.

Art. 22 – Disposizioni transitorie

Gli impianti già autorizzati ed inseriti nella Nuova Banca Dati si adeguano alle presenti disposizioni entro dodici mesi dall'entrata in vigore.

L'Amministrazione ogni anno rilascia alle Società titolari di autorizzazioni per impianti pubblicitari l'attestazione di regolarità nel pagamento degli importi dovuti per l'esposizione pubblicitaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 comma 1 del D. Lgs. n. 446/97.

Per gli impianti inseriti nella Nuova Banca Dati tale attestazione è rilasciata entro il 1° marzo di ogni anno.

Art. 23 – Piani di Localizzazione

Con l'approvazione dei Piani di Localizzazione di cui alla Deliberazione Giunta Capitolina n. 243 del 13.11.2017 si intende superata ogni localizzazione riferita a precedenti perimetrazioni di cui all'art. 20 comma 1 lett. F) della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 50/2014 e ss.mm.ii. e all'art. 35 punto 5 della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 49/2014.

Gli impianti inseriti nella Nuova Banca Dati sono classificati, con decorrenza immediata, in base alla zonizzazione di cui agli artt. 13 e seguenti della Deliberazione Assemblea capitolina n. 49/2014.

*L'On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario Generale Vicario, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.
(O M I S S I S)*

IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. Viggiano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 21 gennaio 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 4 febbraio 2021.

Lì, 20 gennaio 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: P. Ciutti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 31 gennaio 2021.

Lì, 3 febbraio 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: P. Ciutti

NORME TECNICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente documento stabilisce le norme tecniche per l'installazione degli impianti e la collocazione dei mezzi pubblicitari, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 4 comma 3, 12 comma 3 e 19 comma 2 della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 "Regolamento comunale in materia di pubblicità e pubbliche affissioni" (Regolamento) e ss.mm.ii.

Le seguenti norme si applicano anche all'esposizione della pubblicità su impianti e mezzi privati, anche del tipo di pubblica utilità e speciali.

CAPO II - Classificazione dei mezzi pubblicitari

Art. 2 - Definizioni e tipologia

1. PREINSEGNA

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

2. CARTELLO

Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

3. STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO

Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere anche in materiale rigido.

4. SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive o vernici lavabili, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

5. IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

6. IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA

Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

7. MURALES

Si definisce "murales" il dipinto a mano, non luminoso né retro illuminato, realizzato direttamente su pareti esterne anche non cieche, tendenzialmente di grandi dimensioni, che occupa tutta o parte della parete.

Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine «altri mezzi pubblicitari».

Le tipologie ed i formati ammessi sono quelli indicati nelle Deliberazioni dell'Assemblea Capitolina n. 49/2014 e 50/2014 e ss.mm.ii.

Art. 3 - Classificazione per durata dell'esposizione del messaggio

3.1 - Mezzi di pubblicità temporanea

Sono i mezzi relativi all'esposizione di pubblicità finalizzata a promuovere speciali eventi (manifestazioni, spettacoli, lancio di iniziative commerciali) di durata limitata (tre mesi al massimo), nonché i mezzi installati su ponteggi finalizzati al restauro dell'immobile.

L'esposizione dei messaggi su questi mezzi costituiti da manufatti che possono essere anche solidamente ancorati al suolo in maniera permanente o ad altre strutture in elevazione, è ammessa solo ed unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che durante i sette giorni precedenti e le 24 (ventiquattro) ore successive alla stessa.

3.2 - Mezzi di pubblicità permanente

Sono i mezzi pubblicitari costituiti da manufatti saldamente ancorati a terra o ad altre strutture in elevazione, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi pubblicitari con durata in opera superiore ai tre mesi, con eccezione di quelli collocati in occasione di lavori su ponteggi o recinzioni di cantiere.

Art. 4 - Classificazione per finalità del messaggio

In base alla finalità dei messaggi, gli impianti sono destinati a supportare comunicazioni di natura:

- a) **Istituzionale** - sono i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, privi di rilevanza economica; tali messaggi sono normalmente effettuati da Enti pubblici o di diritto pubblico o da altri soggetti comunque non perseguenti fini di lucro.
- b) **Commerciale** - sono tutti i mezzi pubblicitari adibiti all'esposizione di messaggi pubblicitari diffusi nell'esercizio di attività economiche, che sono finalizzati alla promozione della stesse, di un prodotto o un servizio, e che perseguono finalità di lucro.

CAPO III - Criteri generali per l'installazione di nuovi impianti

Art. 5 – caratteristiche estetiche e costruttive

Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono avere le caratteristiche specificate dagli art. 49 del D.P.R. n. 495/92 e art. 23 del D.Lgs. n. 285/92 e soddisfare i principi di sicurezza, decoro, funzionalità, rispetto della normativa, che tenga conto delle caratteristiche costruttive ed estetiche di cui agli articoli successivi.

Il bando di gara per l'assegnazione delle nuove concessioni degli spazi pubblici ove installare gli impianti pubblicitari può fissare caratteristiche estetiche e costruttive ulteriori e/o specifiche rispetto a quelle di cui agli articoli successivi, quale elemento di valutazione tecnica dell'offerta.

Art. 6 - Forma e colore

I cartelli, gli impianti pubblicitari di servizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, forma, uso e abbinamento dei colori negli spazi pubblicitari, del blu/ bianco e rosso/bianco in particolare, che non devono creare confusione con la segnaletica stradale limitandone la percettibilità.

La struttura deve essere di colore grigio RAL 7016 o verde PANTONE 3305 , oppure grigio RAL 7016 con la cornice verde PANTONE 3305. Non sono ammesse altre combinazioni di colori.

In ogni caso, i pannelli pubblicitari non possono essere a forma di cerchio o triangolo.

Art. 7 - Materiali

Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere costituite di una plancia in materiale durevole dotata di cornice metallica o cornici ed innesti perimetrali per l'installazione di teli o pannelli preallestiti.

I materiali utilizzabili per le strutture di appoggio devono essere non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

I manufatti destinati alla pubblicità temporanea devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture escludendo lacci o corde informali.

Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.

I materiali degli elementi che lo compongono devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche.

Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.

Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili, e devono evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.

L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio.

Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso mediante interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria al fine di garantire la conservazione delle condizioni del manufatto al momento della sua installazione.

Sono vietati gli impianti in vetroresina e sono favoriti gli impianti che non espongono manifesti di carta.

Art. 8 – Struttura

Tutte le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento; devono essere di materiale indeformabile, saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. etc.), l'osservanza di dette norme e

l'adempimento degli obblighi da queste previsti deve essere documentato nella richiesta di rilascio dell'autorizzazione.

La struttura e gli elementi che la costituiscono devono rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.

La struttura deve essere limitata al palo e/o ai pali di sostegno ed al pannello su cui avviene l'esposizione pubblicitaria. Non sono ammesse piattaforme fisse, saldamente unite alla struttura o in aderenza, destinate ad agevolare l'affissione della pubblicità.

Art. 9 – Illuminazione

Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali, nonché rispondere alle norme CE in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse della L. n. 46/1990, del DPR n. 447/1991 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.

Le apparecchiature elettriche che compongono l'impianto d'illuminazione devono essere il più possibile occultate alla vista.

Gli impianti pubblicitari dovranno rispettare le vigenti norme regionali finalizzate a ridurre fenomeni di inquinamento luminoso, ovvero ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata in particolare se rivolta verso il cielo, ed in generale fenomeni di disturbo ottico.

Gli impianti pubblicitari illuminati, in particolare le insegne luminose prive di illuminazione propria, dovranno essere dotati di sorgenti luminose che proiettano la luce dall'alto verso il basso.

Non è permesso proiettare immagini verso la volta celeste.

Non è consentito l'uso di globi luminosi, fasci luminosi roteanti o fissi rivolti verso la volta celeste.

Nel caso di illuminazione di ponteggi recanti pubblicità devono essere privilegiati sistemi di illuminazione ad emissione controllata e comunque sempre dall'alto verso il basso.

Non sono consentiti impianti pubblicitari, comprese le insegne, a luminosità intermittente.

Gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati non dovranno causare effetti di abbagliamento.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti dentro e fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né d'intensità luminosa che provochi abbagliamento.

Art. 10 – Impianti a led e tecnologicamente avanzati

A) IMPIANTI DI TRASMISSIONE E/O RIPRODUZIONE DI IMMAGINI

Monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile, è governata “da remoto” mediante strumentazioni informatiche possono essere autorizzati a condizione che:

- garantiscano all’Amministrazione modalità di controllo delle trasmissioni e/o riproduzioni delle immagini variabili effettuate;
- venga acquisito parere della Polizia Locale al fine di valutare, ai sensi dell’art. 23 del Codice della Strada, che non interferiscano con la sicurezza e la circolazione stradale;
- non vi sia collegamento a canali televisivi nazionali o internazionali, pubblici o privati per la trasmissione in diretta o differita dei programmi stessi;
- sia redatto idoneo progetto illuminotecnico da professionista iscritto in apposito Albo che attesti, tra l’altro, il rispetto delle vigenti disposizioni regionali in tema di inquinamento luminoso anche con riguardo alla presenza di sistemi automatici di regolazione della luminosità ed al rispetto dell’orario di riduzione;
- sia redatto idoneo progetto tecnico relativo al montaggio delle strutture da professionista iscritto in apposito Albo, interessando il Genio Civile se necessario;
- garantisca il tempo di ammortamento previsto dall’art. 10 della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 50/2014 e ss.mm.ii.

È ammessa la trasmissione di immagini in movimento in modalità “slow motion”. Invece, la modalità “full motion” è ammessa esclusivamente:

- nelle aree pedonali o semipedonali;
- lungo le direttrici di viabilità a bassa velocità (meno di 50 km/h);
- nei sensi unici;
- nelle direttrici delle corsie preferenziali.

B) IMPIANTI FISSI E TRASFORMAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI

E’ consentita la trasformazione degli impianti inseriti nella Nuova Banca Dati in led solo per gli impianti bifacciali (con il retro dell’impianto che può rimanere pittorico) e per gli impianti monofacciali a condizione che siano posti in aderenza a pareti, recinzioni o che il retro non sia visibile al transito pedonale o veicolare, salvo apposita tamponatura decorata o accorpamento con altro impianto pittorico.

Al fine di evitare sequenze di impianti a LED la distanza tra un impianto e l’altro di questa tipologia deve essere almeno di 100 metri, calcolati per singola direttrice di marcia e medesima pertinenza.

C) IMPIANTI COLLOCATI SU STRUTTURE APPOSITAMENTE ALLESTITE IN OCCASIONE DELL’INSTALLAZIONE DI PONTEGGI E/O RECINZIONI DI CANTIERE.

Nel caso di lavori edili per la ristrutturazione degli edifici (manutenzione ordinaria o straordinaria) su immobili di nuova o vecchia costruzione, o su parti di essi, in occasione dei quali è necessario coprire parzialmente o integralmente la facciata con ponteggi o realizzare una recinzione di cantiere, è consentita la realizzazione di idonee strutture volte a sostenere un impianto

pubblicitario del dimensionamento massimo previsto dal combinato disposto delle Deliberazioni Consiglio Comunale n. 260/97, Assemblea Capitolina n. 49/14 e Assemblea Capitolina n. 50/14 e ss.mm.ii.

L'autorizzazione verrà rilasciata con le modalità ed i criteri di cui alla deliberazione Giunta capitolina n. 37/03.

L'eventuale compresenza fra impianti pittorici ed a Led sarà oggetto di valutazione da parte degli Enti di tutela in sede di rilascio del parere di competenza.

D) IMPIANTI INNOVATIVI E TECNOLOGICAMENTE AVANZATI

Per promuovere progetti in grado di produrre benefici sia per il territorio che per la collettività sono autorizzabili impianti pubblicitari innovativi che devono rispettare, in via primaria, i canoni di innovazione tecnologica avanzata di cui alla lettera A).

L'installazione degli impianti pubblicitari di cui al presente articolo può avvenire anche mediante procedimento di sponsorizzazione per progetti unitari.

Art. 11 – Posizionamento

Gli impianti pubblicitari devono essere collocati in modo ordinato e devono rispettare le caratteristiche ambientali del paesaggio in cui si inseriscono nonché quelle monumentali ed architettoniche degli edifici e dei monumenti del contesto in cui si pongono, armonizzandosi nella forma, nelle dimensioni, nei materiali e nella luminosità.

Gli impianti pubblicitari devono inoltre essere localizzati in modo che siano tutelati il paesaggio e specificamente le scene stradali, le viste panoramiche, i profili urbani più qualificanti dell'immagine della città, evitando eccessi di vistosità e invadenza degli apparati pubblicitari stessi. Devono, altresì, rispettare il cono visivo dei monumenti e degli edifici d'interesse storico artistico.

In tutto il territorio comunale l'installazione degli impianti pubblicitari è consentita esclusivamente nel rispetto delle norme del Piano Regolatore degli impianti pubblicitari e, per i nuovi impianti, dei relativi Piani di localizzazione, i quali ultimi individuano le posizioni definitive in cui installare su suolo pubblico gli impianti pubblicitari assegnati con procedura di gara.

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e deve essere garantita, rispetto al senso di marcia, la perfetta visibilità dei semafori e della segnaletica stradale con particolare riferimento a quella di pericolo, agli incroci ed agli attraversamenti pedonali.

Il posizionamento non deve in alcun caso costituire ostacolo al libero passaggio e deve essere conforme alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici - D.P.R. n. 503 del 24/07/1996.

In sede di materiale posizionamento degli impianti pubblicitari, limitatamente agli impianti

posizionati all'interno del centro abitato dove è imposto il limite di velocità non superiore a 50 km/h, ci si avvale della facoltà di deroga alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento degli impianti stessi, prevista dall'art. 23 c. 6 del D. Lgs. n. 285/92 e dall'art. 51 c. 2 e c. 4 del D.P.R. n. 495/92. E', quindi, consentita la permanenza degli impianti pubblicitari sul territorio, così come indicato nella Deliberazione di Giunta capitolina n. 243/2017, a condizione che risultino collocati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e pedonale e nel rispetto dello spazio di avvistamento, di cui all'art. 79 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Fanno eccezione gli impianti installati sulle transenne parapetonali che, per la loro funzione di sicurezza per il pedone, sono ubicati nei pressi degli incroci.

Le transenne parapetonali, in conseguenza della loro funzione di sicurezza per i pedoni, devono essere posizionati solo in prossimità degli incroci.

Gli impianti monofacciali sono posizionati in modo che la faccia non destinata all'esposizione pubblicitaria non sia visibile dalla pubblica via, salvo non siano della tipologia prevista dalla Deliberazione Giunta Capitolina n. 25/2010 o che il retro sia strutturalmente efficiente e decoroso in egual misura della facciata anteriore.

Gli impianti pubblicitari, se collocati sul marciapiede, devono assicurare uno spazio libero di almeno metri 1,5 per il passaggio delle persone con ridotte capacità motorie.

Il posizionamento dei cartelli pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.

Non è ammesso il posizionamento di due impianti affiancati l'uno all'altro in verticale.

Art. 12 – Ricollocazione

La ricollocazione di un impianto pubblicitario in altra ubicazione rispetto a quella originaria è consentita in via temporanea o definitiva alle seguenti condizioni:

- in via temporanea e fino a cessate esigenze, in conseguenza di lavori stradali temporanei, modifiche temporanee della circolazione o per altre esigenze momentanee di interesse pubblico, entro i 50 mt. dalla posizione originaria, se possibile, oppure nel medesimo Municipio o in quello confinante;
- in via definitiva, in conseguenza di lavori stradali definitivi, modifiche definitive della circolazione, mancata visibilità della pubblicità a causa della vegetazione, palesi motivi ostativi permanenti o per altre esigenze di interesse pubblico a carattere permanente, entro i 50 mt. dalla posizione originaria, se possibile, oppure in via graduale nel medesimo Municipio, nel Municipio confinante, nella medesima zonizzazione, come disciplinata dalla Deliberazione Assemblea Capitolina n. 49/2014.

È sempre ammessa, indipendentemente da quanto sopra, la ricollocazione che comporta una delocalizzazione dal centro alla periferia.

La ricollocazione in via definitiva si applica anche nel caso in cui l'impianto venga a ricadere, per fatto sopravvenuto in area vincolata. In tal caso la ricollocazione avviene, di norma, sul lato della carreggiata opposto al confine con l'area vincolata.

Nel computo dei 50 mt. non si ricomprendono i tratti di aree vincolate (zone interdette e fasce di rispetto) e quelli occupati da cantieri stradali.

I bandi di gara possono dettare ulteriori prescrizioni specifiche in tema di ricollocazione.

La ricollocazione avviene mediante comunicazione certificata assoggettata a successivo controllo.

Art. 13 – Distanze

Fuori dai centri abitati debbono essere rispettate le distanze minime fissate dall'art. 51, comma 2 del D.P.R. 495/1992

Entro il centro abitato debbono essere rispettate le distanze minime fissate dall'art. 51, comma 4 del D.P.R. 495/1992

Sulla base dei contenuti dell'art. 23 comma 6 del Nuovo Codice della Strada D.L. 285/1992, all'interno dei centri abitati e limitatamente per le strade di tipo D, E ed F, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli degli impianti pubblicitari di servizio e degli altri mezzi pubblicitari, così come definite nel Regolamento di Attuazione art. 51 D.P.R. 495/1992, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Il posizionamento degli impianti pubblicitari inseriti nella Nuova Banca Dati deve assicurare esclusivamente il rispetto del cono di visibilità delle segnaletica verticale, per i soli impianti collocati sulla medesima linea e non per quelli disassati rispetto alla stessa.

Sugli spartitraffico superiori ai 4 metri è possibile collocare impianti pubblicitari purché mantengano una distanza di 1,80 metri dal margine della carreggiata, inteso come linea bianca di confine stradale. In tutti gli altri casi devono mantenere 0,30 metri dal ciglio del marciapiede e 0,50 metri dal margine in assenza dello stesso.

Non rientrano nella fattispecie delle isole di canalizzazione e/o spartitraffico le isole attraversate da strisce pedonali o affiancate da parcheggi consentiti.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

Il posizionamento degli impianti di pubbliche affissioni viene definito anche in deroga alle distanze minime predette.

Inoltre la prescrizione di "distanza da altri impianti" non viene applicata rispetto agli impianti per pubblica affissione.

Gli impianti pubblicitari, ad esclusione di quelli per pubbliche affissioni, sono installati con una distanza da terra di metri fra 2,20 e 2,50. Non sono ammesse altezze superiori, ad eccezione di

quelli collocati su o in aderenza a pareti, muraglioni, ponti e sottoponti ferroviari, scarpate e recinzioni.

Art. 14 – Allineamenti

In aderenza a quanto previsto dall'art. 51 comma 2 del D.P.R. 495/1992 che consente deroghe alle distanze minime previste di installazione di cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, qualora già esistano a distanze inferiori costruzioni fisse, muri e filari di alberi di altezza non inferiore ai 3 m., è ammesso il posizionamento in allineamento con gli stessi sempre garantendo la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Gli impianti di sostegno alla pubblica illuminazione, le linee aeree e le barriere stradali di sicurezza sono da considerarsi al fine delle presenti norme costruzioni fisse e pertanto riferimenti di allineamento.

Art. 15 – Trasformazioni

Le trasformazioni di impianti pubblicitari a luminosi, led o tecnologicamente avanzati sono effettuate mediante comunicazione certificata assoggettata a successivo controllo.

La trasformazione predetta è consentita anche per impianti su ponteggi o recinzioni di cantiere.

E' consentita la trasformazione di impianti privati in impianti S.P.Q.R., solo in caso di accorpamento di un impianto privato con un impianto di proprietà capitolina.

I bandi di gara possono dettare ulteriori prescrizioni specifiche in tema di trasformazioni.

Art. 16– Accorpamenti

L'accorpamento di superficie espositiva di due o più impianti pubblicitari è consentita se trattasi di impianti già autorizzati.

E' anche possibile utilizzare ai fini dell'accorpamento la superficie di impianti pubblicitari la cui istanza è ancora in corso di istruttoria alla data di approvazione della presente disciplina.

L'accorpamento non può dar luogo ad un aumento del numero degli impianti originariamente autorizzati.

Il posizionamento degli impianti derivanti dall'accorpamento coincide, di norma, con quello degli impianti originari. In tal caso, l'accorpamento avviene mediante comunicazione certificata assoggettata a successivo controllo.

In caso di impossibilità ad utilizzare le posizioni originarie, si applica la disciplina della ricollocazione solo se sussistono motivazioni di interesse pubblico.

I bandi di gara possono dettare ulteriori prescrizioni specifiche in tema di accorpamenti.

CAPO IV - Altre prescrizioni

Art. 17 - Limitazioni e divieti

Nella collocazione di nuovi impianti pubblicitari in aree sottoposte a vincolo trova applicazione la disciplina del "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., relativa sia ai "beni culturali" che ai "beni paesaggistici" (nulla osta ai sensi dell'art. 49 o dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 42/2004). L'acquisizione dei pareri è effettuata dall'Amministrazione Capitolina con conseguente proroga dei tempi del procedimento.

Il paesaggio delle Reti Infrastrutture e Servizi può essere oggetto di specifico piano ai fini di quanto sopra.

Nell'ambito dei coni visuali individuati dal PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale), è vietata l'interposizione di impianti pubblicitari tra il punto di vista e/o i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico tutelato che ne alterino negativamente la percezione.

Non è consentito utilizzare impianti di segnaletica stradale, delle reti tecnologiche, o alberi come supporti pubblicitari. Gli impianti di illuminazione possono costituire supporto per standardi destinati esclusivamente alla comunicazione di messaggi a contenuto culturale, con esclusione di eventi con finalità prevalentemente commerciale. Il circuito degli standardi predetti deve essere specificatamente approvato dagli Enti di tutela.

Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura, istituzionale, culturale, sociale e commerciale, non deve ledere il comune buon gusto, deve garantire il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona, non deve comportare discriminazioni dirette o indirette, né contenere alcun incitamento all'odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Non è consentita l'installazione di impianti pubblicitari su supporti impropri, incongrui o comunque non specificamente destinati ad ospitarli.

Non è consentita l'apposizione di qualunque manifesto, foglio locandina ecc. al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso.

E' fatto divieto di installare cartelli e altri mezzi pubblicitari nelle eventuali aree che il P.U.C.G. (Piano Urbanistico Comunale Generale) destina ad infrastrutture viabilistiche o al loro allargamento e nelle aree destinate a "Servizi di interesse collettivo", fatta salva specifica autorizzazione, a seguito di deposito di atto di impegno, registrato e trascritto a cura e spese del richiedente, a rimuovere l'impianto pubblicitario a semplice richiesta dell'Amministrazione, senza che sia dovuto alcun indennizzo a titolo risarcitorio.

Nell'installazione degli impianti pubblicitari si debbono rispettare gli alberi esistenti (considerati nel loro ingombro in età adulta) e le relative radici, è vietato l'abbattimento di alberi per dar luogo all'installazione di impianti pubblicitari.

Non è ammesso il posizionamento degli impianti pubblicitari, ad eccezione dei parapetonali, sulle "isole salvagente" intese come parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata o protetta, destinata al riparo o alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o fermate del trasporto pubblico.

Art. 18 - Modalità di installazione di mezzi posti lungo le aree ferroviarie o in area privata

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 23 del D.L.vo 285/1992, comma 5, delle Deliberazioni Assemblea Capitolina n. 49/2014 e 50/2014 e ss.mm.ii. nonché alle presenti norme. La loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

L'autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo privato necessita di autorizzazione preventiva del proprietario del suolo o del bene immobile su cui sarà collocato il mezzo.

L'autorizzazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, l'amministrazione comunale sarà considerata estranea ai rapporti tra le parti e nessuna responsabilità potrà essere posta a carico della medesima a seguito dell'installazione del mezzo pubblicitario.

Art. 19 – Equiparazione agli impianti su pareti cieche

Ai fini della presente disciplina, si definisce parete cieca la facciata di un edificio interamente priva di aperture.

È assimilata alla facciata cieca anche la porzione di facciata di edificio di forma geometrica, delimitata lateralmente dagli allineamenti più sporgenti delle aperture presenti nelle porzioni di facciata adiacenti, che risulta interamente priva di aperture.

Gli impianti collocati su o in aderenza a muraglioni, ponti e sottoponti ferroviari, scarpate, recinzioni in muratura e metalliche sono equiparati a quelli su pareti cieche.

Art. 20 - Segni Orizzontali Reclamistici

Sono ammessi unicamente nelle aree previste dall'art. 51 comma 9 del D.P.R. n. 495 del 16.12.92 e nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione Assemblea capitolina n. 50/2014 e ss.mm.ii.

Le aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, di cui all'art. 51

comma 9 del D.P.R. n. 495 del 16.12.92, sono da intendersi quelle circoscritte entro i 200 metri dal luogo di svolgimento della manifestazione non itinerante.

In caso di area vincolata si procede all'acquisizione dei pareri degli Enti di tutela.

Inoltre, tale tipologia di pubblicità deve essere:

1. certificata antisdrucchiolo;
2. idonea a non ingenerare confusione con la segnaletica stradale orizzontale;
3. idonea a non danneggiare la pavimentazione sottostante;
4. mantenuta perfettamente pulita e ordinata a cura del soggetto autorizzato, pena l'immediata ed insindacabile rimozione a cura del medesimo.

In ogni caso i materiali impiegati dovranno sempre garantire il mantenimento delle caratteristiche di aderenza del manto stradale, al fine di evitare slittamenti ed incidenti.

CAPO V – Norme transitorie e finali

Art. 21 – Entrata in vigore

Il presente documento entra in vigore dalla data della sua adozione.

Art. 22 – Disposizioni transitorie

Gli impianti già autorizzati ed inseriti nella Nuova Banca Dati si adeguano alle presenti disposizioni entro dodici mesi dall'entrata in vigore.

L'Amministrazione ogni anno rilascia alle Società titolari di autorizzazioni per impianti pubblicitari l'attestazione di regolarità nel pagamento degli importi dovuti per l'esposizione pubblicitaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 comma 1 del D. Lgs. n. 446/97.

Per gli impianti inseriti nella Nuova Banca Dati tale attestazione è rilasciata entro il 1° marzo di ogni anno.

Art. 23 – Piani di Localizzazione

Con l'approvazione dei Piani di Localizzazione di cui alla Deliberazione Giunta Capitolina n. 243 del 13.11.2017 si intende superata ogni localizzazione riferita a precedenti perimetrazioni di cui all'art. 20 comma 1 lett. F) della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 50/2014 e ss.mm.ii. e all'art. 35 punto 5 della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 49/2014.

Gli impianti inseriti nella Nuova Banca Dati sono classificati, con decorrenza immediata, in base alla zonizzazione di cui agli artt. 13 e seguenti della Deliberazione Assemblea capitolina n. 49/2014.